DISCIPLINA RELATIVA AD ALCUNI PRODOTTI OGGETTO DELLA POLITICA AGRICOLA DELLA COMUNITA' ECONOMICA EUROPEA

Art. 2

A decorrere dal 10 luglio 1967 le spedizioni di orzo, di avena, di granturco, di sorgo e durra e di miglio verso gli Stati membri della Comunita' Economica Europea sono soggette al pagamento delle tasse di cui all'art. 1 del Regolamento comunitario n. 90/67 e all'art. 23 del Regolamento comunitario n. 120/67, nella misura e con i criteri stabiliti dagli stessi Regolamenti comunitari nn. 90/67 e 120/67 e relative norme di applicazione.

Versione in vigore dal 14 ottobre 1967, non più in vigore dal 22 dicembre 2008 · versione 0

RIFERIMENTI NORMATIVI

Atto	Disciplina relativa ad alcuni prodotti oggetto della politica agricola della Comunita' Economica Europea
Estremi	Decreto-legge 11 ottobre 1967, n. 901
Pubblicazione	Gazzetta Ufficiale del 14 ottobre 1967

Fonte del testo: dati aperti ufficiali, licenza CC BY 4.0
Fonti e licenze su iuspedia.it/fonti-e-metodologia. Il testo non ha carattere di ufficialità: fa fede quello pubblicato nella Gazzetta Ufficiale.

Documento generato da Iuspedia.it il 23 novembre 2026
https://www.iuspedia.it/disciplina-relativa-ad-alcuni-prodotti-oggetto-della-politica/art-2/versione/0

Inquadra il QR code per aprire la pagina su Iuspedia.it